

notevoli riforme organiche e delle importanti e durevoli economie introdotte nell'amministrazione delle finanze, ma gioverà eziandio agli impiegati che compongono l'amministrazione medesima), mercè il ruolo unico, essi ora possono fare assegnamento sovra un numero di posti maggiore di quello al quale potevano aspirare quando ebbe luogo l'esame, e quando il loro diritto era limitato solo al personale di ordine delle Intendenze.

Io spero che l'onorevole Montagna, così chiarita la condizione delle cose, e così spiegato l'effetto del decreto di riforma del personale finanziario, e tenendo conto della prova di fatto, che è la più evidente, che, nel settembre scorso, quattro scrivani straordinari furono compresi fra diciassette ufficiali d'ordine nominati, vorrà dichiararmi che è soddisfatto della risposta che ho dato alla sua interrogazione.

Presidente. Onorevole Montagna,

Montagna. Per le ampie spiegazioni ricevute dal ministro delle finanze, non posso non dichiararmi soddisfatto.

Rivolsi questa interrogazione, giusto appunto perchè ignoravo (pei movimenti che nel personale si erano fatti dal ministro delle finanze) quale posizione fosse stata fatta agli scrivani straordinari, che pure avevano sostenuto un concorso per acquistare una posizione stabile.

Ripeto di nuovo che le spiegazioni ricevute dal ministro mi tranquillano perfettamente, e lo ringrazio.

Presidente. Così s'intende esaurita questa interrogazione.

Viene ora quella dell'onorevole Agnini, ai ministri dell'interno e della guerra, per sapere « se intendano provvedere onde sia rispettato il diritto elettorale dei congedati anteriormente alla legge 11 luglio 1894. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Mocenni, ministro della guerra. Assicuro l'onorevole Agnini che il Governo intende che i diritti acquisiti dai militari, che egli menziona nella sua interrogazione, siano interamente rispettati.

Giova però che io preghi l'onorevole Agnini di considerare che i militari ai quali egli allude si dividono in tre distinte categorie.

La prima è costituita dai congedati dopo la pubblicazione della legge 11 luglio 1894.

E l'onorevole Agnini saprà certamente che per questo vale l'attestazione del comandante del Corpo, che è rilasciato insieme al foglio di congedo, di modo che se il militare si presenta con codesta attestazione, essa è valida perchè abbia diritto di essere iscritto nelle liste elettorali.

La seconda categoria è costituita dai militari congedati prima del 1° luglio 1892; alla qual data, per un atto ministeriale emanato dal mio predecessore, in vista della brevità delle ferme, e delle maggiori esercitazioni militari, furono soppresse le scuole militari.

Per i congedati prima del 1° luglio 1892, la dichiarazione che sanno leggere e scrivere, che hanno i requisiti voluti dalla legge elettorale, è scritto nel foglio di congedo, che in questo caso, è sufficiente. Quindi la difficoltà maggiore si riduce a ben pochi militari, e questi sono i pochi che possono essere stati congedati dal 1° luglio 1892 all'11 luglio 1894, cioè nell'intervallo di tempo compreso fra la soppressione della scuola reggimentale e la emanazione della legge elettorale modificata. Per costoro non possiamo far nulla, perchè i corpi non hanno gli elementi necessari, e qualora si volessero esaminare i documenti, il lavoro sarebbe al disopra del prezzo dell'opera. Quindi costoro se vogliono essere iscritti nelle liste elettorali, bisogna che si valgano del paragrafo 5 dell'articolo 2 della legge elettorale.

Per questi dunque non saprei trovare altro modo. Per i congedati anteriormente, ripeto, vi è la dichiarazione sul foglio di congedo, e per quelli congedati dopo l'ultima legge si fa una dichiarazione speciale che viene unita al foglio di congedo. Con questo credo di aver dimostrato all'onorevole Agnini, che per quanto dipende dal Ministero, questo diritto è assicurato per quanto è possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Mi associo interamente a quanto ha detto l'onorevole ministro della guerra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

Agnini. Evidentemente l'onorevole ministro della guerra non conosce con esattezza le cose; permetta che io le precisi.

Il comma 5 dell'articolo 2 della legge elettorale politica del 1882 stabilisce, come Ella sa, che possano essere elettori tutti co-